



Lodi, 25 Settembre 2013

Prot. N. 36831/2013

Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 462/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota del Sig Cerami titolare del Bar Se7ven con la quale si richiede l'adozione di opportuni provvedimenti viabilistici al fine di consentire lo svolgimento di un'iniziativa a carattere promozionale;

O R D I N A

- ❑ In **Via TOBAGI (area di parcheggio pubblico** antistante le attività commerciali ivi ubicate) il giorno **28 Settembre 2013** dalle **ore 18.00** alle **ore 24.00**, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso, su l'intera area, a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota all'autorità di Polizia all'uopo preposta.
- ❑ La validità del presente atto è inoltre subordinata al regolare inoltramento presso il competente Sportello Unico per la Attività Produttive (S.U.A.P.) della S.C.I.A. Modello A in ordine all'ampliamento della superficie di somministrazione (Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010, cap. III, artt.da 61 a 80) ovvero sotto tutti gli aspetti conforme alla vigente normativa in materia.

Il soggetto incaricato dell'organizzazione dell'evento, dovrà farsi carico di posizionare la necessaria segnaletica provvisoria avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalla manifestazione**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale (area parcheggio) che delle aree private laterali.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.

Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI